



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Violazione del consenso informato: ultime sentenze**

Autore: Redazione | 18/05/2021



*Responsabilità sanitaria, violazione del consenso informato, onere probatorio e risarcimento del danno alla salute.*

# Conseguenze in base all'esito, fausto o infausto, del trattamento sanitario

In tema di **attività medico-chirurgica**, l'inadempimento degli obblighi di corretta informazione del paziente, che si rammenta essere contraente in posizione di asimmetria informativa rispetto al personale medico-sanitario, determina conseguenze giuridiche differenti a seconda che il **trattamento sanitario** abbia avuto esito fausto o infausto.

In caso di mancata informazione relativa ad un intervento sanitario con esito infausto a causa della condotta colposa del medico, rispetto al quale il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso, dovrà essere risarcito sia il danno biologico che il danno per la lesione della libertà di autodeterminazione. Invece, in caso di mancata informazione relativa ad un intervento sanitario correttamente eseguito e che non ha cagionato alcuna lesione dell'integrità psico-fisica del paziente, potrà essere risarcito il danno da lesione della libertà di autodeterminazione del paziente a condizione che questi allegghi quantomeno di aver subito conseguenze inaspettate senza averne avuto consapevolezza e senza essersi predisposto per affrontarle.

**Tribunale Roma sez. XIII, 18/08/2020, n.11639**

## Violazione del consenso informato: prova necessaria

Ai fini della violazione del consenso informato non è sufficiente la dimostrazione di non essere stati adeguatamente informati, ma è necessario dimostrare il danno conseguenza subito, con l'allegazione dello specifico pregiudizio di "apprezzabile gravità" patito a causa dell'omessa informazione, pertanto si deve dimostrare che la parte, adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta a quell'intervento.

**Corte appello Genova sez. II, 07/08/2020, n.771**

## Le tipologie di danno conseguenti ad un

# intervento medico mal eseguito

In tema di interventi chirurgici del medico e alla violazione del consenso informato la violazione dello stesso comporta una prestazione distinta rispetto a quella sanitaria incidendo sul diritto fondamentale all'autodeterminazione (Art 32 Cost., comma 2) con la conseguenza che le tipologie di danno conseguenti ad un intervento medico mal eseguito con violazione del consenso informato sono due e distinte anche sul piano probatorio dovendo il paziente dimostrare che non avrebbe fatto l'intervento o si sarebbe rivolto ad altra struttura o altro specialista per un diverso intervento.

(Nel caso di specie si trattava di un intervento chirurgico in cui non vi era stata la violazione del consenso informato ove erano state indicate le diverse opzioni di trattamento, sia di tipo conservativo che di tipo chirurgico ed erano state spiegate anche le possibili complicanze).

**Corte appello Milano sez. II, 05/02/2020, n.381**

## La correttezza o meno del trattamento sanitario assume rilievo?

La correttezza o meno del trattamento sanitario non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per **violazione del consenso informato**, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.

**Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8756**

## Violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato: cosa occorre per il risarcimento?

In tema di **responsabilità del medico** e della **struttura sanitaria** per violazione dell'obbligo di acquisire un consenso informato dal paziente, qualora risulti agli atti

la prestazione di un consenso che non appare del tutto effettivo, in quanto non completo (non è espressa la totalità delle informazioni che si sarebbero dovute fornire al paziente, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al trattamento ipotizzato e all'alternativa possibile), in ogni caso se difetta la prova del danno conseguente alla mancata prestazione del consenso, e, in particolare, della circostanza che, laddove avesse ottenuto più complete informazioni, il paziente avrebbe scelto un trattamento sanitario alternativo e comunque adeguato alle sue condizioni la domanda risarcitoria non va accolta.

**Tribunale Pisa, 04/12/2018, n.1014**

## **Può presumersi l'assenso all'intervento del paziente poi deceduto?**

Il giudice non può presumere che il paziente, poi deceduto, si sarebbe sottoposto all'intervento chirurgico anche se fosse stato prima e compiutamente informato dei rischi. Il paziente che si sottopone a intervento chirurgico, infatti, deve essere sempre messo al corrente dei possibili rischi derivanti dall'operazione, anche se sono minimi. A ricordarlo è la Cassazione in relazione alla richiesta di **risarcimento del danno da mancata informazione** promossa dall'erede di un paziente deceduto a seguito di un'operazione per una complicazione che rientrava tra le possibili cause di peggioramento.

**Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, n.30852**

## **Peggioramento della salute inerente la sfera sessuale e risarcimento del danno**

In tema di **omessa acquisizione del consenso medico informato**, qualora risulti accertato, con riferimento alla sottoposizione di uno tra due coniugi ad intervento chirurgico, un peggioramento della salute inerente la sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, l'altro coniuge che risenta in via immediata o riflessa del danno, in quanto incidente sulla sfera relazionale e sulla vita di coppia, ha diritto al risarcimento del danno che sia conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del paziente.

Cassazione civile sez. III, 23/10/2018, n.26728

## **Violazione del diritto di autodeterminazione: un danno risarcibile?**

Costituisce danno-conseguenza autonomamente risarcibile la lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione cagionata dalla violazione, da parte del medico, dell'**obbligo di acquisire il consenso informato del paziente**, anche nel caso di interventi sanitari correttamente eseguiti.

Tribunale Napoli sez. II, 24/09/2018, n.8156

## **Danno da responsabilità medica e onere della prova del paziente**

In tema di responsabilità medica da **violazione dell'obbligo di consenso informato**, l'allegazione dei fatti dimostrativi dell'opzione "a monte" del paziente (ossia che, se debitamente informato, egli si sarebbe sottratto all'intervento chirurgico che ne ha determinato l'exitus) costituisce elemento integrante dell'onere della prova, a carico del danneggiato, della compatibilità eziologica tra l'omissione informativa e l'evento di danno alla salute.

Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19199

## **Riparto dell'onere probatorio tra struttura ospedaliera e paziente**

In tema di **responsabilità sanitaria** la dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo (di avere posto il paziente nelle condizioni) di prestare il consenso informato, che si qualifica quale obbligo contrattuale ex articolo 1218 del codice civile grava sulla struttura ospedaliera. La violazione di tale obbligo ha potenzialmente rilievo a prescindere dall'esito favorevole o meno della prestazione medica, in quanto in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione del paziente. La dimostrazione - invece - di un nesso causale tra la lesione del diritto di autodeterminazione e danno effettivamente subito, spetta al paziente,

rientrando tale elemento tra gli oneri in capo all'attore qui dicet.

**Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16324**

## **Lesione del diritto all'autodeterminazione per mancato consenso informato del paziente**

La violazione da parte del sanitario dell'**obbligo di informare** e acquisire il consenso al trattamento terapeutico determina la lesione del diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente, che è autonomamente risarcibile rispetto al danno alla salute e che — rappresentata dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso — non esige una specifica prova.

**Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11749**

## **Dovere di consenso informato nell'attività medico-chirurgica**

In materia di responsabilità per **attività medico-chirurgica** la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla **lesione del diritto alla salute**.

[Cassazione civile sez. III, 23/03/2018, n.7248](#)

## **Risarcibilità del danno da violazione del consenso informato**

Se il paziente chiede il risarcimento del danno da **lesione della salute** che si sia

verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva acquisizione di un consenso informato, il giudice deve interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'**intervento chirurgico**. Infatti, se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione.

**Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n.2369**

## **Violazione del consenso informato e onere probatorio**

Il paziente il quale invochi - dispiegando a relativa domanda risarcitoria - la incompletezza del consenso informato e, quindi, l'inadempimento del correlativo obbligo dei sanitari, di somministrargli le informazioni necessarie per formarlo, ove allegghi implicitamente il danno a quella sua libera e consapevole autodeterminazione che - in base a questo a quanto accade normalmente e per riferirsi la lesione a un diritto personalissimo e relativo alla sfera interna del danneggiato (almeno quanto alla sofferenza e alla contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento sulla sua persona della esecuzione dell'intervento durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza) - si ricollega quale conseguenza ineliminabile alla carenza del quadro informativo completo e bene compreso o spiegato a chi dovrebbe valutarlo come base di una responsabile decisione.

[Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, n.16503](#)

## **Responsabilità del medico e della struttura sanitaria**

La **responsabilità del sanitario**, e anche della struttura presso la quale egli opera, per violazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente discende dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo

di informazione circa le prevedibili conseguenze del **trattamento medico** cui il paziente sia sottoposto e dal verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, indipendentemente dal fatto che il trattamento medesimo sia stato eseguito correttamente o meno (nel caso di specie, l'intervento chirurgico al quale il paziente fu sottoposto non fu preceduto dall'acquisizione del suo consenso informato e dall'esecuzione del detto intervento, sebbene tecnicamente corretta, è derivato un peggioramento delle pregresse condizioni di **salute del paziente**, pertanto sussiste la **responsabilità contrattuale** dell'università convenuta ed è legittima la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore).

**Corte appello Napoli, 13/04/2017, n.1703**

## **Note**

*Autore immagine: danno salute di [Zolnierek](#)*